

## STATUTO

Art.1

E' costituita l'Associazione denominata:

"Women in Film, Television & Media Italia", abbreviata anche in "WIFTM Italia".

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in Roma, Via Gerolamo Belloni, 38, 00191.

Art.2

L'Associazione è libera, democratica, egualitaria, di durata illimitata, con cariche sociali elettive, apartitica e non ha fini politici o di lucro.

Essa persegue fini culturali.

Essa ha per oggetto:

Promuovere pari opportunità d'impiego, sia in termini economici sia di rappresentanza per le professioniste nel settore audiovisivo (cinema, televisione, creative media).

Tutelare gli interessi morali, professionali ed economici delle professioniste del settore, anche attraverso iniziative di aiuto reciproco.

Migliorare le condizioni di lavoro nel settore promuovendo la nascita di ambienti professionali inclusivi.

Fornire una piattaforma e una rete di scambio e progettazione a disposizione di tutte le donne dell'industry, promuovendo la comunicazione e la cooperazione anche a livello internazionale.

Incoraggiare una rappresentazione diversa e realistica delle donne nei mezzi di comunicazione che contribuisca a un cambiamento culturale.

Facilitare la formazione di nuove lavoratrici nel mondo dell'audiovisivo attraverso l'organizzazione e la gestione di attività culturali, programmi educativi, iniziative editoriali e attività d'interesse generale.

Organizzare e gestire eventi, manifestazioni, festival e attività culturali, sociali e ricreative per la promozione delle attività dell'Associazione, anche finalizzati alla raccolta di fondi.

Art.3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili e dai residui attivi emergenti dal rendiconto economico-finanziario;

b) beni immobili da adibire a esclusivo uso istituzionale;

c) crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;

d) dalle partecipazioni, titoli, quote e interessenze di Società, consorzi, fondazioni che svolgono attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite:

1) dalle quote Associative annuali e periodiche versate dai Soci;

2) dai contributi e liberalità, sotto qualunque forma, disposti da Enti pubblici e privati, Associazioni,

Società, persone fisiche e qualunque altro soggetto;

3) da corrispettivi di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse ed accessorie;

4) da eventuali lasciti, donazioni, tra vivi e mortis causa.

Art.4

L'Esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto

all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche se in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Women in Film, Television & Media Italia

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art.5

Soci Ordinari dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e

controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o

da chi ne fa le veci.

Art.6

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in

caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni.

Il richiedente con la domanda di ammissione s'impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da

esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale, di cui all'art. 3 lettere a) e b) del

presente Statuto.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno saranno

considerati soci anche per l'anno successivo ed tenuti a rispondere al versamento di quanto previsto

dalla lettera a) del precedente articolo 3.

Art. 7

Le categorie dei soci sono le seguenti:

Soci Fondatori: i soci che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione.

Soci Ordinari: i soci che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Soci Onorari: sono soci nominati dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea che hanno acquisito

particolari benemerenze per l'opera fattiva, generosa e disinteressata svolta a favore delle finalità

Women in Film, Television & Media Italia

dell'associazione, nonché coloro che, anche se non soci, hanno acquisito eccezionali meriti verso

l'associazione o eminenti titoli di prestigio personale.

Tutti i soci, Fondatori e Ordinari, devono versare la quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio

Direttivo.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere

temporaneo.

Art.8

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo

articolo 16, oltre ad essere Soci ordinari da almeno 1 (uno) anno, nonché a partecipare alla vita

associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno inoltre diritto a frequentare i locali

di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento.

Tutti i soci Fondatori e Ordinari che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Art.9

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito

dal Regolamento interno;

c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;

d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge,

comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio

Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato.

In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota o contributo associativo non sarà rivalutato (ex art.148 tuir).

## Art.10

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) la Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

## Art.11

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dalla Presidente nella sede dell'Associazione o in un'altra sede sul territorio italiano tramite e-mail, PEC o Raccomandata spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso e nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

deliberare sul conto consuntivo (bilancio, rendiconto) accompagnato dalla relazione predisposta dalla

Presidente;

eleggere, ogni tre anni, la Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo, amministrativo

o di controllo dell'Associazione;

deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

e) deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale, e su eventuali quote straordinarie;

f) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del

Consiglio Direttivo o dalla Presidente.

Art.12

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della

maggioranza degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero

degli intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della

maggioranza degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti

aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a

diritti reali occorre sia in prima che seconda convocazione la presenza della maggioranza degli associati

aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 21.

Art. 13

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale

d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo.

I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato fino ad un massimo di tre deleghe per associato.

Art.14

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dalla Vice Presidente; in assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta da un'associata tra le intervenute, designata a

maggioranza dei presenti degli associati.

La Presidente dell'Assemblea è tenuta a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento in

assemblea.

Dalle riunioni di assemblea si redige il verbale firmato dalla Presidente, dal Segretario ed eventualmente

dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente

articolo 12.

Art. 15

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria

candidatura almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone

comunicazione scritta alla Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- esclusivamente per le cariche di Presidente e Vice Presidente, la candidatura verrà approvata solo se

proveniente da socie donne.

- essere soci dell'Associazione e quindi essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 5 del

presente statuto da almeno un anno;

- essere in regola con il versamento della quota associativa;

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata

decadenza della carica.

Art.16

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati

fondatori e ordinari.

Si compone della Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, della Vice Presidente, nominata

dallo stesso Consiglio, e di altri consiglieri per un massimo di sette (nei sette consiglieri sono escluse la

Presidente e la Vice Presidente).

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni

l'Assemblea per la sua sostituzione.

L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito.

E' fatto divieto alla Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in

altre associazioni aventi un oggetto sociale equiparato a quello della presente associazione.

Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente

ingiustificato alle riunioni di consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente

dalla carica.

Art. 17

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che la Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta

richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse

all'attività dell'Associazione e su quanto stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza della Presidente o della Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto della Presidente.

Il Consiglio è presieduto dalla Presidente; in sua assenza dalla Vice Presidente.

Della riunione del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario o, in assenza di quest'ultimo, da un Segretario appositamente nominato.

Art.18

La Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi.

Ella potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti la Presidente è coadiuvata dal Tesoriere.

Le funzioni della Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dalla Vice Presidente.

Art.19

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto al voto e delibera i 4/5 dei presenti.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa deve essere devoluto in conformità alla legge ad altra Associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di



controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (riferimento art.148 tuir).

## Art.20

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia e segnatamente quelle dettate dal Codice Civile.